



Reato impedire al padre di vedere il figlio

Autore : Redazione

Data: 16/08/2018

La madre che non consente al padre di vedere i figli o impone la propria presenza può essere denunciata.

Dopo la separazione con la tua ex, il giudice ha fissato modalità e tempi affinché tu possa incontrare tuo figlio e stare un po' di tempo con lui. Potrai vederlo tre volte a settimana e a weekend alterni. Un momento che intendi riservare solo a lui e a nessun altro; per cui hai provveduto a organizzare il tuo lavoro in modo da poter conciliare gli



impegni con il sacrosanto diritto di visita. Senonché la madre provvede puntualmente a metterti i bastoni tra le ruote: a volte finge di dimenticarsi e così scopri che è partita col bambino; altre volte inventa la storia che il piccolo non sta bene e ha la febbre; altre volte ancora pretende di essere presente ai vostri incontri. Insomma, l'ordine del giudice non viene mai rispettato. Così hai pensato di denunciarla o comunque farle causa in modo da tutelare i tuoi diritti di papà. È possibile? Quali armi puoi sfoderare per recuperare il rapporto con tuo figlio? Una recente e interessante sentenza della Cassazione **[1]** ha stabilito che è **reato impedire al padre di vedere il figlio**. Il discorso è molto più ampio e merita un approfondimento.

In questo articolo partiremo spiegando come si esercita il cosiddetto **diritto di visita** sui figli, quali azioni legali può intraprendere il genitore per tutelare i suoi interessi e cosa rischia invece chi impedisce al bambino la cosiddetta «bigenitorialità», principio volto a garantire ai figli rapporti costanti con entrambi i genitori. Spiegheremo infine perché, per la giurisprudenza, **chi impedisce al padre di vedere il figlio commette reato** e per quale illecito penale si può procedere a denunciarlo. Ma procediamo con ordine.

Cos'è il diritto di visita?

La regola vuole che, dopo la separazione, i figli siano affidati a entrambi i genitori (cosiddetto **affidamento congiunto o condiviso**). Il che significa che il padre e la madre hanno pari diritti e doveri per quanto riguarda le scelte sull'educazione, la crescita e il mantenimento dei figli. In conseguenza di ciò, il figlio va a vivere, in via abituale, da uno dei due genitori (di solito la madre) per poi vedere l'altro secondo un calendario prefissato dal tribunale in modo da garantire una tendenziale (anche se non perfetta) parità dei tempi. Allo stesso modo, però, il genitore che non convive coi figli deve partecipare al loro mantenimento garantendo all'altro un contributo mensile fisso (determinato anche questo dal tribunale in assenza di un accordo tra le parti) più la partecipazione alle spese straordinarie di volta in volta sostenute.

Solo in casi eccezionali il giudice opta per l'**affidamento esclusivo**, assegnando poteri e scelte rilevanti solo a uno dei genitori quando l'altro si sia dimostrato incapace di gestire gli interessi del figlio (si pensi a un genitore tossicodipendente, criminale abituale, responsabile di violenze o che sia scappato di casa).

Come si esercita il diritto di visita?

Nel provvedimento di affidamento normalmente il giudice indica il tempo e le modalità con cui il genitore non affidatario ha diritto di frequentare il minore. È questo il



cosiddetto **diritto di visita**. A ben vedere si parla di diritto-dovere per il genitore che non vi si può sottrarre neanche con il consenso dell'ex. È infatti nell'interesse del minore che quest'ultimo debba stare sia con il padre che con la madre, onde avere una crescita sana ed equilibrata.

Il tribunale ha ampi margini di decisione anche se tutti i fori hanno adottato più o meno gli stessi standard, stabilendo visite da due a tre giorni alla settimana e a weekend alterni. Il magistrato può, ad esempio, prevedere che il minore possa pernottare periodicamente presso il genitore non affidatario, ma può anche limitare o escludere la frequentazione per salvaguardare l'interesse del minore.

È possibile limitare o anche escludere totalmente la frequentazione dei figli minori con il genitore non affidatario. Il giudice può anche imporre che agli incontri non partecipino soggetti terzi (ad esempio la nuova compagna del padre) o che vi assista l'altro genitore (ad esempio la madre quando il padre si è dimostrato soggetto pericoloso o inaffidabile).

Quando si può escludere o limitare il diritto di visita?

La giurisprudenza ha invece escluso il diritto di visita nei casi in cui:

- il figlio minore divenuto adolescente è consapevole dei propri sentimenti e delle motivazioni rifiuti la frequentazione;
- il genitore non affidatario è tossicodipendente o alcolizzato. Per la giurisprudenza maggioritaria, però, la condizione di tossicodipendente del genitore non è di per sé ostativa del riconoscimento di tenere presso di sé il figlio per periodi determinati di tempo;
- il genitore non affidatario ha una condotta particolarmente violenta nei confronti della moglie o dei figli;
- il genitore non affidatario ha pregressi comportamenti criminali;
- il genitore non affidatario mostra un persistente disinteresse per le sorti del figlio.

Non può essere escluso il diritto di visita nel caso di patologie invalidanti del genitore se la conservazione del rapporto presenti per il minore una utilità.

Il genitore non può ostacolare l'altrui diritto di visita

Tra i doveri del genitore affidatario rientra anche quello di favorire il rapporto del figlio con l'altro genitore, a meno che vi siano contrarie indicazioni di particolare gravità **[2]**.



Questo significa che nessuno dei due genitori può parlare male dell'altro in presenza dei figli o fare in modo che questi si allontanino dal padre o dalla madre assecondando la loro volontà di non partecipare agli incontri. La madre, ad esempio, deve adoperarsi affinché i figli incontrino il padre, senza farsi tacita complice della loro volontà di restare a casa o con gli amici.

Che succede se uno dei genitori non fa vedere i figli all'altro

Immaginiamo ora che la madre, presso cui i figli sono stati collocati, faccia di tutto per impedire al padre di vedere i figli e quindi esercitare il proprio diritto di visita. Come può quest'ultimo tutelare i propri diritti?

Se non è mai intervenuta una sentenza del tribunale a regolamentare il diritto di visita il padre farà bene a rivolgersi al giudice affinché fissi i giorni e gli orari entro cui questi ha diritto a vedere i figli.

Se, nonostante l'ordine del tribunale, la madre non dovesse ottemperare al provvedimento, per quest'ultima si aprirebbero seri rischi. Innanzitutto il padre può denunciarla per «**mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice**». Ciò vale tanto per il genitore che impedisce all'altro di vedere il figlio, tanto per quello che pretende di essere presente agli incontri oppure li interrompe senza giustificato motivo. Tale aspetto è stato chiarito proprio di recente dalla Cassazione **[1]**.

Non è tutto. Il codice di procedura civile **[3]** consente tre rimedi quando uno dei due genitori:

- commette gravi inadempienze;
- reca pregiudizio al minore con un suo comportamento o con la sua condotta di vita;
- crea ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento.

In tali casi l'altro genitore può fare ricorso al giudice chiedendo un provvedimento per far cessare la condotta del genitore o per **chiedere la modifica o la revoca delle disposizioni sull'affidamento**.

Il giudice può modificare il regime dell'affidamento passando da quello congiunto all'affidamento esclusivo. Ad esempio se la madre non fa vedere i figli al padre, il tribunale le può revocare l'affidamento e disporre che i bambini vadano a vivere dal papà.



Inoltre il giudice può disporre a carico del genitore colpevole delle condotte pregiudizievoli, le seguenti sanzioni, anche congiuntamente:

- l'ammonizione;
- il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore o a carico di uno dei genitori, nei confronti dell'altro;
- la condanna a una sanzione amministrativa, anche congiuntamente ai provvedimenti sopra esaminati.

Note:

[1] Cass. sent. n. 38608/2018.

[2] Cass. sent. n. 27995/2009.

[3] Art. 709 ter cod. proc. civ.

Autore immagine: 123rf com